



CANOTTIERI MINCIO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E CODICE DI COMPORTAMENTO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

<p>Art. 1 Il Presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, integra il Regolamento di sede in ossequi a quanto stabilito dallo Statuto Sociale.</p>	<p>Art. 1 1.1- Il presente Regolamento, approvato con delibera dell'assemblea sociale con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, integra lo Statuto Sociale ed il Regolamento Unico Assembleare.</p>
<p>Art. 2 Il Consiglio Direttivo esercita direttamente o tramite i Consiglieri Delegati la potestà disciplinare e sanzionatoria per le infrazioni allo Statuto od ai Regolamenti.</p>	<p>Art. 2 2.1- L'attività inerente all'applicazione ai soci del Codice di Comportamento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento è demandata al Collegio dei probiviri, eletto dall'assemblea ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale. 2.2- Il Collegio dei probiviri opera nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Unico assembleare. 2.3- Ove non costituito dall'assemblea, le competenze del Collegio dei probiviri sono collegialmente esercitate dal Consiglio di Amministrazione della Società. E' tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare a singoli consiglieri l'attività istruttoria inerente alle singole infrazioni contestate, nonché la potestà disciplinare e sanzionatoria per le infrazioni allo Statuto od ai Regolamenti, con esclusione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione dalla Società.</p>
	<p>Art. 3 3.1- L'attività del Collegio dei probiviri è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, di analiticità delle contestazioni mosse, di non discriminazione, di parità di trattamento tra i soci e del contraddittorio tra questi e la Società, nonché di motivazione delle decisioni assunte in conformità di quanto previsto dal presente Regolamento.</p>

	<p>3.2- Le decisioni del Collegio dei probiviri sono assunte entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio del relativo procedimento, in conformità di quanto previsto dal presente Regolamento.</p> <p>3.3- Le sanzioni comminate dal Collegio dei probiviri sono improntate ai principi di proporzionalità e di gradualità.</p>
	<p>Art. 4</p> <p>4.1- La contestazione dell'evento che costituisce infrazione disciplinare è effettuata in forma scritta con indicazione analitica dei fatti che ne sono a fondamento. La relativa comunicazione è inviata al socio con raccomandata a/r, o via mail pec ove il socio ne abbia la disponibilità, entro i 10 (dieci) giorni successivi all'evento.</p> <p>4.2- La comunicazione di contestazione al socio deve indicare, oltre alle circostanze poste a fondamento dell'eccepito illecito, la tipologia di sanzioni astrattamente applicabili all'illecito e la circostanza che il destinatario ha termine fino ai 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione per produrre scritti difensivi o per chiedere di essere sentito.</p> <p>4.3- Decorso il termine di cui al precedente punto 4.2 il Collegio dei probiviri esamina la pratica, valutando gli eventuali scritti difensivi prodotti e disponendo, in loro assenza, l'audizione del socio. L'audizione può essere disposta anche qualora il socio abbia depositato gli scritti difensivi.</p> <p>4.4- In mancanza di presentazione di scritti difensivi e di non presentazione all'audizione disposta dal Collegio dei probiviri, il medesimo provvede ad avvisare il socio che si procederà in ogni caso alla decisione e all'eventuale irrogazione di sanzioni in contumacia del socio, avvertendolo che del provvedimento sarà data comunicazione con successiva raccomandata a/r o mail pec ove il socio ne abbia la disponibilità.</p> <p>4.5- All'esito dell'esame degli scritti difensivi e, in ogni caso, dell'eventuale audizione del socio il Collegio dei probiviri decide sulla sussistenza dell'infrazione disciplinare, archiviando il procedimento o</p>

	<p>comminando la sanzione. Il provvedimento di comminazione della sanzione è motivato.</p> <p>4.6- L'esito del procedimento è comunicato al socio tramite invio del provvedimento di chiusura del procedimento, effettuata con raccomandata a/r o via mail pec ove il socio ne abbia la disponibilità.</p> <p>4.7- Qualora il provvedimento si concluda con la comminazione di una sanzione disciplinare la comunicazione al socio reca indicazione del tipo di sanzione irrogata, della sua entità e della modalità di sua comminazione, nonché dei termini e delle modalità di impugnazione del provvedimento medesimo.</p>
<p>Art. 3</p> <p>Il Socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni statutarie o regolamentari compromettendo il buon andamento ed il decoro della Società, producendo grave nocimento all'immagine della stessa, e ponga in essere comportamenti che costituiscono reato o illecito amministrativo è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti, ai seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione verbale - Ammonizione scritta - Sanzione pecuniaria - Sospensione - Esclusione dalla Società <p>I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e possono essere assunti anche nei confronti dei figli dei soci, fermo restando che in caso di applicazione di un'eventuale sanzione pecuniaria è tenuto al pagamento colui che esercita la patria potestà nei confronti del minore.</p>	<p>Art. 5</p> <p>5.1- Il Socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, compromettendo il buon andamento ed il decoro della Società o producendo grave nocimento all'immagine della stessa, e ponga in essere comportamenti che costituiscono reato o illecito amministrativo, è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti, ai seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammonizione verbale; - ammonizione scritta; - sanzione pecuniaria; - sospensione; - esclusione dalla Società. <p>5.2- I provvedimenti disciplinari possono essere assunti anche nei confronti dei figli dei soci, fermo restando che in caso di applicazione di un'eventuale sanzione pecuniaria a loro carico è tenuto al pagamento colui che esercita la patria potestà nei confronti del minore.</p>
<p>Art. 4</p> <p>La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento alla Società di una somma compresa tra € 10,00 e € 150,00.</p> <p>La cifra deve essere versata entro e non oltre dieci (10) giorni dalla comunicazione del provvedimento</p> <p>Il Socio (o minore) non è ammesso a frequentare la Società fino a che non abbia soddisfatto tale obbligo.</p> <p>Il mancato versamento può produrre ulteriori provvedimenti disciplinari.</p> <p>Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie saranno devoluti in beneficenza ad un'associazione</p>	<p>Art. 6</p> <p>6.1- La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento a favore della Società di una somma compresa tra gli € 50,00= e gli € 300,00=.</p> <p>6.2- Quando comminata la sanzione pecuniaria deve essere versata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento.</p> <p>6.3- Il Socio (o il minore) cui sia stata inflitta la sanzione pecuniaria non può frequentare la Società fin quando non abbia</p>

<p>e/o ente onlus che verrà annualmente scelto dal Consiglio di Amministrazione. Saranno di norma preferite le associazioni/enti che hanno in essere rapporti di collaborazione con la società.</p>	<p>effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria. 6.4- Il mancato versamento della sanzione pecuniaria costituisce a propria volta un illecito disciplinare.</p>
<p>Art. 5 La sospensione, eseguita tramite la disabilitazione della tessera, consiste nella preclusione all'accesso alla Società per un periodo da 1 (un) giorno ad 1 (un) anno, fermo restando tutti gli altri diritti. La sospensione non esime il socio dal pagamento della quota sociale. Se nel periodo di sospensione viene indetta l'Assemblea il socio sospeso non può parteciparvi personalmente né a mezzo delega.</p>	<p>Art. 7 7.1- La sanzione della sospensione, eseguita tramite disabilitazione della tessera d'ingresso, consiste nella preclusione all'accesso alla Società per un periodo variabile tra 1 (un) giorno e 1 (un) anno. In caso di comminazione della sospensione restano fermi tutti gli altri diritti che derivano dal rapporto sociale. 7.2- La sospensione non esime il socio dal pagamento della quota sociale e dagli altri doveri inerenti alla partecipazione sociale. 7.3- Se nel periodo di sospensione viene indetta un'assemblea dei soci il socio sospeso non può parteciparvi né personalmente né a mezzo di delega.</p>
<p>Art. 6 L'esclusione consiste in un allontanamento dalla Società, con perdita della qualifica di Socio Ordinario, e la conseguente cancellazione dal libro soci. <i>Al socio escluso è interdetto l'ingresso in sede a qualsiasi titolo e in qualsiasi occasione anche come ospite</i></p>	<p>Art. 8 8.1- La sanzione dell'esclusione consiste in un allontanamento dalla Società, con perdita della qualifica di Socio Ordinario, e la conseguente cancellazione dal libro soci. 8.2- Al socio escluso è interdetto l'ingresso presso la sede della Società a qualsiasi titolo e in qualsiasi occasione, anche come ospite</p>
<p>Art. 7 I provvedimenti disciplinari saranno esposti all'Albo Speciale nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.</p>	<p>Art. 9 9.1- Tutti i provvedimenti disciplinari irrogati sono esposti presso l'Albo Speciale, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.</p>
<p>Art. 8 I provvedimenti disciplinari sono comunicati al Socio a mezzo di lettera raccomandata A.R. all'ultimo domicilio comunicato alla segreteria della Società e divengono efficaci dal momento del ricevimento della medesima ovvero, in caso di mancato recapito, dal momento in cui trascorsi i termini di giacenza, la lettera raccomandata A.R. viene restituita alla Società.</p>	<p>Art. 10 10.1- I provvedimenti disciplinari sono comunicati al socio, con le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento, all'ultimo domicilio (fisico o digitale) comunicato alla segreteria della Società e divengono efficaci dal momento della loro ricezione. 10.2- In caso di mancato recapito i provvedimenti disciplinari divengono efficaci, se inviati via raccomandata a/r, dal momento in cui la raccomandata è restituita alla Società per compiuto periodo di giacenza. Qualora il provvedimento sia inviato via mail pec e la Società non abbia</p>

	ricevuto la comunicazione di avvenuta consegna il provvedimento è rispedito al socio tramite raccomandata a/r.
<p>Art. 9 L'accertamento delle violazioni è demandato a tutto il personale dipendente della Società, agli Assistenti di Sede individuati dal Consiglio di Amministrazione nonché ai Consiglieri stessi. L'accertamento potrà avvenire direttamente, attraverso controlli in sede, ed indirettamente attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza.</p>	<p>Art. 11 11.1- L'accertamento delle violazioni al Codice di comportamento è demandato al personale dipendente della Società, agli Assistenti di Sede individuati dal Consiglio di Amministrazione nonché ai Consiglieri stessi. 11.2- L'accertamento può avvenire direttamente attraverso l'effettuazione di controlli in sede, oppure indirettamente tramite l'utilizzo del sistema di videosorveglianza.</p>
SEZIONE II – COMPORTAMENTO SPECIFICO	
<p>Art. 10 Tutti i Soci devono essere muniti della tessera sociale che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Assistenti di Sede, dei Dipendenti della Società o dei Componenti il Consiglio di Amministrazione. Sono titolari di tessera tutti i Soci Ordinari ed i figli di Soci di età superiore ai 6 anni. In caso di smarrimento e/o distruzione, la Società rilascerà un duplicato dietro corresponsione di un indennizzo relativo alle spese stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La tessera d'accesso è strettamente personale, non cedibile a terzi. La cessione della tessera ovvero: - <i>L'utilizzo della stessa da parte del socio per far accedere ed o uscire alla sede persone non socie è punito con la sanzione pecuniaria di € 100,00 (cento) e la sospensione da 3 (tre) mesi ad 1 (un) anno.</i> - <i>L'utilizzo della stessa da parte del socio per far accedere ed o uscire alla sede persone socie prive di tessera è punito con l'ammonizione scritta. In caso di recidiva verrà comminata una sospensione da 7 (sette) giorni ad 1 (un) mese.</i> - <i>L'utilizzo della tessera da parte del socio per far accedere ed o uscire alla sede persone socie colpite da provvedimento di sospensione è punito con la sanzione pecuniaria di € 50,00 (cinquanta) e con la sospensione da 1 (uno) a 3 (tre) mesi.</i> Il Socio che in qualsiasi forma favorisca intenzionalmente l'ingresso o l'uscita in Sede di persona non socia è punito con la sanzione pecuniaria di € 100,00 (cento) e con la sospensione da 4</p>	<p>Art. 12 21.1- Tutti i Soci devono essere muniti della tessera sociale, la quale dovrà essere esibita a richiesta degli assistenti di sede, dei dipendenti della Società e dei consiglieri di amministrazione. 21.2- Sono titolari di tessera tutti i Soci Ordinari ed i figli di Soci di età superiore ai 6 (sei) anni. 21.3- In caso di smarrimento e/o di distruzione della tessera la Società rilascerà un duplicato dietro corresponsione di un indennizzo per le spese sostenute, stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 21.4- La tessera sociale d'accesso è strettamente personale e non cedibile a terzi. Il suo uso improprio, anche a favore di altri soci, è sanzionato nei termini appresso indicati. 21.5- La cessione della tessera ovvero il suo utilizzo da parte del Socio per far accedere o per far uscire dalla sede persone non socie è punito con la sanzione pecuniaria di € 100,00 (cento), nonché la sospensione da 3 (tre) mesi ad 1 (un) anno. 21.6- L'utilizzo della tessera sociale da parte del Socio per far accedere e per far uscire dalla sede persone socie prive di tessera è punito con l'ammonizione scritta. In caso di recidiva verrà comminata una sospensione da 7 (sette) giorni ad 1 (un) mese. 21.7- L'utilizzo della tessera sociale da parte del socio per far accedere o per far uscire alla sede persone socie colpite da</p>

<p>(quattro) mesi a 1 (uno) anno.</p>	<p>provvedimento di sospensione è punito con la sanzione pecuniaria di € 50,00 (cinquanta) e con la sospensione da 1 (uno) a 3 (tre) mesi.</p> <p>12.8- Il Socio che in qualsiasi forma favorisca intenzionalmente l'ingresso o l'uscita in Sede di persona non socia è punito con la sanzione pecuniaria di € 100,00 (cento) e con la sospensione da 4 (quattro) mesi a 1 (uno) anno.</p>
<p>Art. 11</p> <p>Il Socio è responsabile di riporre negli appositi alloggi da dove sono state prelevate le sdraio, le sedie, i lettini, gli ombrelloni e tutta l'attrezzatura utilizzata.</p> <p>Il Socio è tenuto a non occupare più di una sedia o lettino o sdraio.</p> <p>Chiunque contravviene al presente articolo è passibile all'ammonizione orale, che diverrà scritta in caso di recidiva. In caso di recidiva è altresì possibile comminare una sanzione pecuniaria da € 5,00 (cinque) ad € 15,00 (quindici).</p>	<p>Art. 13</p> <p>13.1- Il Socio è responsabile dell'utilizzo dei materiali in uso presso la Società ed è tenuto a riporre negli appositi alloggi da dove sono state prelevate le sdraio, le sedie, i lettini, gli ombrelloni e tutta l'attrezzatura utilizzata.</p> <p>13.2- Il Socio è tenuto a non occupare più di una sedia o lettino o sdraio.</p> <p>13.3- Chiunque contravviene alle prescrizioni di cui al presente articolo è soggetto ad ammonizione orale, che diverrà scritta in caso di recidiva. In caso di recidiva è altresì possibile comminare una sanzione pecuniaria da € 50,00 (cinquanta) ad € 300,00 (trecento).</p>
<p>Art. 12</p> <p>Il Socio è tenuto a depositare i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti all'interno della Sede, evitando, nel modo più assoluto, di lasciare sporcizia nel prato, negli spogliatoi, sul piano vasca e tantomeno di gettare alcunché nel lago.</p> <p><i>E' fatto divieto di gettare i mozziconi di sigaretta nel prato.</i></p> <p>Chiunque contravviene al presente articolo è punito con una sanzione pecuniaria di € 10,00 (dieci). In caso di recidiva oltre alla sanzione pecuniaria sarà comminata una sospensione da 2 (due) a 15 (quindici) giorni.</p>	<p>Art. 14</p> <p>14.1- Il Socio è tenuto a depositare i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti all'interno della sede sociale. E' vietato lasciare spazzatura o sporcizia nel prato, negli spogliatoi, sul piano vasca nonché gettare alcunché nel lago.</p> <p>14.2- E' vietato gettare i mozziconi di sigaretta nel prato.</p> <p>14.3- Chiunque contravviene alle prescrizioni di cui al presente articolo è punito con una sanzione pecuniaria di € 50,00 (cinquanta). In caso di recidiva oltre alla sanzione pecuniaria sarà comminata una sospensione da 2 (due) a 15 (quindici) giorni.</p>
<p>Art. 13</p> <p>La sede della Società si trova all'interno del Parco del Mincio e pertanto sia la flora che la fauna sono protette.</p> <p><i>a) Ogni comportamento del Socio volto al danneggiamento od alla distruzione delle stesse verrà sanzionato con l'ammonizione scritta o con la sospensione da 2 (due) a 60</i></p>	<p>Art. 15</p> <p>15.1- La sede della Società è collocata all'interno del Parco del Mincio e, pertanto, sia la flora che la fauna sono protette.</p> <p>15.2- Ogni comportamento del Socio volto al danneggiamento od alla distruzione della flora e della fauna presenti nella sede sociale verrà sanzionato con</p>

<p><i>(sessanta) giorni nei casi più gravi, fatte salve le ipotesi in cui il comportamento non costituisca ipotesi di reato (es. uccisione di animale) nel qual caso è prevista l'esclusione dalla società e la denuncia alle competenti autorità.</i></p> <p><i>b) E' fatto divieto al Socio di alimentare la fauna all'interno della Società in qualsiasi periodo dell'anno. Rif. Comune di Mantova Regolamento di Igiene approvato con DCC nr. 14/2004 modificato con DCC nr. 57/2010 Capitolo 1.1.19 comma 5</i> <i>Chiunque contravvenga alla presente disposizione verrà sanzionato con l'ammonizione scritta e con la sospensione da 2 (due) a 60 (sessanta) giorni nei casi più gravi.</i></p>	<p>l'ammonizione scritta o, nei casi più gravi, con la sospensione da 2 (due) a 60 (sessanta). Qualora il comportamento di danneggiamento o di distruzione costituisca ipotesi di reato (ad es., uccisione di animale) è prevista l'esclusione dalla società e la denuncia alle competenti autorità.</p> <p>15.3- E' fatto divieto al Socio di alimentare la fauna all'interno della Società in qualsiasi periodo dell'anno (Rif. Comune di Mantova, Regolamento di Igiene approvato con DCC nr. 14/2004, modificato con DCC nr. 57/2010 Capitolo 1.1.19, comma 5, e successive modificazioni e integrazioni). La violazione della presente disposizione è sanzionata con l'ammonizione scritta e, nei casi più gravi, con la sospensione da 2 (due) a 60 (sessanta) giorni.</p>
<p>Art. 14</p> <p>a) Le biciclette, i ciclomotori, le moto e le auto possono essere unicamente parcheggiate negli appositi spazi ed aree predisposte, così da ottenere un minimo ingombro ed evitare intralci alla circolazione ordinaria e dei mezzi di pronto intervento.</p> <p>Il mancato rispetto della segnaletica comporta la segnalazione di infrazione, che verrà effettuata tramite il posizionamento sul parabrezza di apposita modulistica.</p> <p>Dopo il secondo avviso di infrazione sarà comminata una sanzione pecuniaria di € 15,00 (quindici) più spese amministrative e la sospensione da 2 (due) a 10 (dieci) giorni.</p> <p>Nel caso in cui l'infrazione costituisca grave intralcio alla circolazione, la Società potrà provvedere alla rimozione coatta del veicolo addebitando le spese al Socio che risulta intestatario del veicolo e in questo caso la sanzione pecuniaria e sospensiva sarà immediatamente applicata.</p> <p>b) L'utilizzo abusivo dei posteggi dedicati ai disabili e ai parcheggi dedicati alle donne in stato interessante i cosiddetti "parcheggi Rosa" (per entrambi è richiesta evidenza del permesso da esporre sul parabrezza) comporta la immediata comunicazione della segnalazione di infrazione, che verrà effettuata tramite il posizionamento sul parabrezza di apposita</p>	<p>Art. 16</p> <p>16.1- Le biciclette, i ciclomotori, le moto e le auto possono essere parcheggiate unicamente negli appositi spazi ed aree predisposte, così da ottenere il minimo ingombro ed evitare intralci alla circolazione ordinaria e dei mezzi di pronto intervento. Il mancato rispetto della segnaletica comporta la segnalazione di infrazione, che verrà effettuata tramite il posizionamento sul parabrezza di apposita modulistica. Dopo il secondo avviso di infrazione sarà comminata una sanzione pecuniaria di € 50,00 (cinquanta), oltre a spese amministrative e sospensione da 2 (due) a 10 (dieci) giorni. Qualora l'infrazione costituisca grave intralcio alla circolazione, la Società potrà provvedere alla rimozione coatta del veicolo, addebitando le spese al Socio che risulta intestatario del veicolo. In questo caso la sanzione pecuniaria e sospensiva verrà applicata immediatamente.</p> <p>16.2- L'utilizzo dei posteggi dedicati ai disabili e dei parcheggi dedicati alle donne in stato interessante (cosiddetti "parcheggi Rosa") è ammesso solo previa esposizione del permesso sul parabrezza del veicolo. Il loro uso abusivo comporta l'immediata comunicazione della segnalazione di</p>

<p>modulistica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sanzione pecuniaria di € 30,00 (trenta) + spese amministrative - La sospensione da 5 (cinque) a 20 (venti) giorni, elevata da 10 (dieci) a 30 (trenta) giorni in caso di recidiva. <p>La Società potrà poi provvedere alla rimozione coatta del veicolo addebitando le spese al Socio che risulta intestatario del veicolo.</p> <p>c) Essendo i parcheggi incustoditi, il Socio non ha diritto ad alcun risarcimento dalla Società per furti di veicoli, di beni in essi contenuti, nonché per danni eventualmente procurati o arrecati agli stessi.</p>	<p>infrazione, effettuata tramite il posizionamento sul parabrezza di apposita modulistica, nonché la comminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della sanzione pecuniaria di € 50,00 (cinquanta), oltre spese amministrative; - della sospensione da 5 (cinque) a 20 (venti) giorni, elevata da 10 (dieci) a 30 (trenta) giorni in caso di recidiva. <p>La Società potrà poi provvedere alla rimozione coatta del veicolo, addebitando le spese al Socio che risulta intestatario del medesimo.</p> <p>16.3- I parcheggi della Società non sono custoditi. Il Socio non ha diritto ad alcun risarcimento da parte della Società per furti di veicoli o di beni in essi contenuti, nonché per danni eventualmente procurati o arrecati agli stessi.</p>
<p>Art. 15</p> <p>Il Socio deve trattare con il massimo rispetto i Dipendenti della Società e gli Assistenti di Sede, in quanto essi sono al servizio della Società e non dei singoli Soci.</p> <p>Il mancato rispetto del ruolo ovvero l'offesa verbale ad indirizzi degli stessi comporterà una sospensione da 5 (cinque) giorni a 3 (tre) mesi in funzione della gravità della situazione</p>	<p>Art. 17</p> <p>17.1- Il Socio deve trattare con il massimo rispetto i dipendenti della Società e gli assistenti di sede, in quanto essi sono al servizio della Società e non dei singoli Soci.</p> <p>17.2- Il mancato rispetto del ruolo ovvero l'offesa verbale all'indirizzo degli stessi comporta una sospensione da 5 (cinque) giorni a 3 (tre) mesi, in funzione della gravità della situazione</p>
<p>Art. 16</p> <p>I giochi con la palla sono consentiti solo nelle apposite aree (campo da calcio, tennis, beach volley, pallacanestro, beach tennis).</p> <p>Chiunque contravvenga a quanto sopra sarà oggetto di richiamo verbale, che diverrà scritto in caso di recidiva.</p> <p>Qualora il gioco non consentito causi danni alle strutture od alle persone circostanti, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno, così come previsto dal successivo art. 17, il provvedimento disciplinare sarà della sospensione dal 7 (sette) giorni a 3 (tre) mesi.</p>	<p>Art. 18</p> <p>18.1- I giochi con la palla sono consentiti solo nelle apposite aree (campo da calcio, tennis, beach volley, pallacanestro, beach tennis).</p> <p>18.2- Chiunque contravvenga a quanto sopra sarà oggetto di richiamo verbale, che diverrà scritto in caso di recidiva.</p> <p>18.3- Qualora lo svolgimento del gioco non consentito arrechi danno alle strutture sociali od alle persone circostanti, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno, così come previsto dal successivo art. 19, sarà comminato il provvedimento disciplinare della sospensione dai 7 (sette) giorni a 3 (tre) mesi.</p>
<p>Art. 17</p> <p>Il Socio che causa danni ad impianti, attrezzature e materiale sociale in genere o ne prova lo smarrimento è tenuto al risarcimento secondo la misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione,</p>	<p>Art. 19</p> <p>19.1- Il Socio che causa danni ad impianti, attrezzature e materiale sociale in genere o ne provi lo smarrimento è tenuto al risarcimento secondo la misura stabilita</p>

<p>fatta salva la facoltà del Consiglio di assumere ulteriori provvedimenti disciplinari che verranno commisurati alla gravità del danno.</p> <p>In caso di danni provocati ad impianti, attrezzature e materiali da ospiti, risponde il socio accompagnatore.</p> <p>In caso di danni provocati ad impianti, attrezzature e materiali da minori, risponde colui che ne ha la patria potestà.</p> <p>Il risarcimento dovrà essere versato entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Non provvedendo entro tale termine, verrà comminata la sospensione del Socio fino all'adempimento di tale obbligo.</p>	<p>dal Collegio dei probiviri, fatta salva la facoltà del Collegio dei probiviri di assumere ulteriori provvedimenti disciplinari, commisurati alla gravità del danno.</p> <p>19.2- In caso di danni provocati ad impianti, attrezzature e materiali da ospiti, risponde il socio accompagnatore.</p> <p>19.3- In caso di danni provocati ad impianti, attrezzature e materiali da parte di minori, risponde colui che ne ha la patria potestà.</p> <p>19.4- Il risarcimento dovrà essere corrisposto alla Società nel termine stabilito dal Collegio dei probiviri. In caso di inadempimento nel detto termine, al Socio inadempiente sarà comminata la sanzione della sospensione fino alla data dell'adempimento.</p>
<p>Art. 18</p> <p>Chiunque frequenti abusivamente la Società sarà immediatamente invitato ad uscire e verrà perseguito a norma di legge.</p> <p>Qualora sia accertato che sia stato invitato da un Socio che non ha provveduto a richiedere regolare permesso, nei confronti dello stesso verrà adottato il medesimo provvedimento di cui all'art. 10 comma 4 del presente Codice.</p>	<p>Art. 20</p> <p>20.1- Chiunque frequenti abusivamente la Società sarà immediatamente invitato ad uscire e verrà perseguito a norma di legge.</p> <p>20.2- Qualora sia stato accertato che tale persona è stata invitata da un Socio che non ha provveduto a richiedere regolare permesso, nei suoi confronti verrà adottato il provvedimento di cui all'art. 12.8 del presente Regolamento.</p>
<p>Art. 19</p> <p>Il Socio è passibile di sanzioni disciplinari se egli stesso o i minori di cui è responsabile o i suoi ospiti vengono meno ai doveri di educazione e moralità o compiono atti di offesa al decoro o di disturbo alla quiete della Società.</p> <p>La sanzione prevista pecuniaria di € 10,00 (dieci) elevabili ad € 30,00 (trenta) in caso di recidiva cui è sospensiva da 1 (uno) a 7 (sette) giorni.</p> <p>Nel caso in cui frasi e/o comportamenti siano indirizzati ad altro Socio la sanzione pecuniaria sarà da € 20,00 (venti) ad € 100,00 (cento) e la sospensione da 7 (sette) giorni fino a 1 (uno) anno.</p> <p>Nel caso in cui l'aggressione non sia verbale ma fisica, fatto salvo il diritto del socio colpito di agire in giudizio, è prevista una sanzione pecuniaria da € 50,00 (cinquanta) a € 150,00 (centocinquanta) e la sospensione da 6 (sei) mesi ad 1 (un) anno. In caso di recidiva è prevista l'esclusione dalla società.</p>	<p>Art. 21</p> <p>21.1- Il Socio è passibile di sanzioni disciplinari qualora egli stesso o i minori di cui è responsabile o i suoi ospiti vengano meno ai doveri di educazione e moralità o compiano atti di offesa al decoro o di disturbo alla quiete della Società.</p> <p>21.2- A carico del Socio è prevista la sanzione pecuniaria di € 50,00 (cinquanta), elevabili ad € 300,00 (trecento) in caso di recidiva. In tale ipotesi è comminabile la sanzione della sospensiva da 1 (uno) a 7 (sette) giorni.</p> <p>21.3- Nel caso in cui frasi e/o comportamenti siano indirizzati nei confronti di altro Socio la sanzione pecuniaria sarà da € 50,00 (cinquanta) ad € 100,00 (cento). In tale ipotesi è comminabile la sanzione della sospensiva da 7 (sette) giorni fino a 1 (uno) anno.</p> <p>21.4- Nel caso di aggressione fisica è</p>

	<p>prevista una sanzione pecuniaria da € 50,00 (cinquanta) a € 300,00 (trecento), nonché la sospensione da 6 (sei) mesi ad 1 (un) anno. In caso di recidiva è prevista l'esclusione dalla Società. E' in ogni caso fatto salvo il diritto del socio aggredito di agire in giudizio.</p>
	<p>Art. 22 Il furto in sede è punito con l'esclusione dalla Società.</p>
<p>Art. 20 La zona limitrofa al bar principale (piazzetta interna, area entro le colonne) è destinata principalmente al servizio self-service. L'utilizzo dei tavoli e delle sedie, al di fuori dell'orario di apertura del self-service, è consentito anche per altre attività (es. gioco delle carte). Ogni socio è tenuto a mantenere la pulizia del tavolo che occupa, provvedendo a depositare negli appositi spazi i vassoi e gettando nei cestini carte, bottigliette, lattine, bicchieri di plastica ed involucri vari. Non è consentito asportare da tale zona tavoli e sedie, né tantomeno portarli sulla terrazza "Martini". Chiunque contravviene al presente articolo è passibile dell'ammonizione orale, che diverrà scritta in caso di recidiva. In caso di recidiva è altresì possibile comminare una sanzione pecuniaria da € 5,00 (cinque) ad € 15,00 (quindici) e la sospensione da 1 (uno) a 15 (quindici) giorni. Nella zona limitrofa al bar principale (piazzetta interna, area entro le colonne), è consentito il gioco delle carte al di fuori dell'orario di apertura del self-service. Si ricorda che il gioco delle carte è consentito solo per scopo ricreativo e ludico. E' vietata qualsiasi forma di gioco che violi Art. 718 e 720 del c.p.</p>	<p>Art. 23 23.1- La zona limitrofa al bar principale (piazzetta interna ed area entro le colonne) è destinata principalmente al servizio di self-service. L'utilizzo dei tavoli e delle sedie, al di fuori dell'orario di apertura del self-service, è consentito anche per altre attività (ad es., gioco delle carte). 23.2- Ogni socio deve mantenere la pulizia del tavolo che occupa, provvedendo a depositare negli appositi spazi i vassoi e gettando nei cestini carte, bottigliette, lattine, bicchieri di plastica ed involucri vari. 23.3- Non è consentito asportare da tale zona tavoli e sedie, né tantomeno portarli sulla terrazza "Martini". 23.4- Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo è passibile della sanzione dell'ammonizione orale, che diverrà scritta in caso di recidiva. In caso di recidiva è altresì possibile comminare una sanzione pecuniaria da € 50,00 (cinquanta) ad € 300,00 (trecento) e la sospensione da 1 (uno) a 15 (quindici) giorni. 23.5- Il gioco delle carte è consentito, negli spazi ammessi, solo per scopo ricreativo e ludico. E' vietata qualsiasi forma di gioco che violi le disposizioni degli artt. 718 e 720 c.p.c.</p>
<p>Art. 21 La terrazza denominata "Martini" è destinata in via esclusiva alla ristorazione, sia self-service che servita al tavolo ed alle manifestazioni organizzate dalla Società. Non è pertanto consentito utilizzare i tavoli per il gioco delle carte od altre attività analoghe. Sulla terrazza è fatto divieto assoluti di correre, giocare con la palla, saltare sui divani o sui cuscini.</p>	<p>Art. 24 24.1- La terrazza denominata "Martini" è destinata in via esclusiva alla ristorazione, sia self-service che servita al tavolo, nonché alle manifestazioni organizzate dalla Società. Non è pertanto consentito utilizzare i tavoli per il gioco delle carte od altre attività analoghe. 24.2- Sulla terrazza è fatto divieto assoluto</p>

<p>Non è consentito portare altrove i tavoli, le sedie ed i cuscini dei divani.</p> <p>Chiunque contravviene al presente articolo è passibile dell'ammonizione orale, che diverrà scritta in caso di recidiva. In caso di recidiva è altresì possibile comminare una sanzione pecuniaria da € 5,00 (cinque) ad € 15,00 (quindici) e la sospensione da 1 (uno) a 15 (quindici) giorni.</p>	<p>di correre, giocare con la palla, saltare sui divani o sui cuscini.</p> <p>24.3- Non è consentito portare altrove i tavoli, le sedie ed i cuscini dei divani.</p> <p>24.4- Chiunque contravviene a quanto previsto dal presente articolo è passibile della sanzione dell'ammonizione orale, che diverrà scritta in caso di recidiva. In caso di recidiva è altresì possibile comminare una sanzione pecuniaria da € 50,00 (cinquanta) ad € 300,00 (trecento) e la sospensione da 1 (uno) a 15 (quindici) giorni.</p>
<p>SEZIONE III – NORMA TRANSITORIA E RINVIO</p>	
<p>Art. 22</p> <p>Il presente Codice di Comportamento acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed annulla e sostituisce qualsiasi delibera o provvedimento precedente riguardante i medesimi argomenti.</p>	<p>Art. 25</p> <p>25.1- Il presente Regolamento di disciplina acquista validità ed efficacia con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ed annulla e sostituisce qualsiasi delibera o provvedimento precedente riguardante i medesimi argomenti.</p> <p>25.2- Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni disciplinari irrogate nel vigore del previgente codice di comportamento ed i procedimenti disciplinari in corso alla data di approvazione del presente Regolamento, i quali saranno decisi in base a quanto disposto dal previgente codice di comportamento.</p>
<p>Art. 23</p> <p>Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Codice di Comportamento si fa riferimento, onde garantire obbligatoriamente coerenza e coesione di Sistema, allo Statuto, ai Regolamenti, alle decisioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>Art. 26</p> <p>26.1- Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento di disciplina si farà riferimento a quanto in materia previsto dallo Statuto e dal Regolamento Unico Assembleare, nonché in subordine dal Regolamento Unico Consiliare, dagli ulteriori regolamenti della Società ove presenti, dalle decisioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei probiviri nonché dalle disposizioni di legge vigenti al momento di avvio del singolo procedimento disciplinare.</p>